Région Autonome Vallée d'Aoste | Regione Autonoma Valle d'Aosta

DECRETO N. 649

OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETI DI CIRCOLAZIONE, FUORI DAI CENTRI ABITATI, NEI GIORNI FESTIVI O IN PARTICOLARI ALTRI GIORNI, DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE DI MASSA COMPLESSIVA MASSIMA AUTORIZZATA SUPERIORE A 7,5 T, DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI E DEI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE PER L'ANNO 2026.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI PREFETTIZIE

visto il decreto n. 325 del 12 dicembre 2025 "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2026", con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha impartito direttive per l'anno 2026 in ordine alle limitazioni nei giorni festivi, della circolazione fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali, nonché di quelli che trasportano merci pericolose ai sensi del Nuovo Codice della Strada, art. 168, commi 1 e 4;

ritenuto di dare attuazione nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta alle suddette direttive;

richiamati i propri decreti n. 428 prot. n. 10550/ST/PREF del 3 agosto 2006 "Integrazione al decreto del Presidente della Regione n. 713 del 29 dicembre 2005, portante divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pericolose per l'anno 2006" e n. 483 del 28 ottobre 2021 "Integrazione al decreto del Presidente della Regione n. 589 del 31 dicembre 2020, portante divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pericolose per l'anno 2021" con i quali sono state inserite specifiche disposizioni finalizzate a garantire la sicurezza alla circolazione sugli assi stradali della Valle d'Aosta, evitando il possibile accumulo di mezzi pesanti in aree non adeguate e non attrezzate, nonché l'insorgere di problemi di ordine pubblico e considerato che allo scopo di predisporre un documento integrato occorre inserire nell'articolato del presente decreto tali disposizioni;

considerato che in data 11 aprile 2025 è stato approvato il quinto aggiornamento del "Piano speditivo di emergenza per il movimento franoso a monte della località Chiappetti nel Comune di Quincinetto";

visto l'art. 6 comma 1 del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che, nell'ambito della regolamentazione della circolazione fuori dai contri abitati, attribuisce al Prefetto la facoltà di sospendere temporaneamente – conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse;

visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 "Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300";

visti il decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 "Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta" e lo Statuto Speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e le modificazioni introdotte dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano";

richiamato il proprio decreto n. 443 del 26 ottobre 2020 "Delega a dirigenti regionali della firma dei provvedimenti autorizzativi in materia di circolazione stradale di cui agli artt. 6, comma 1, e 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e gli artt. 7 e 13-20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione del Codice della Strada". Cessazione efficacia atto di delega n. 503 del 25 settembre 2018";

Su proposta del Coordinatore del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, Antonio POLLANO;

DECRETA

Art.1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della Strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2026 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'articolo 2.
2. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'articolo 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 del medesimo codice.
3. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice della strada.
4. Le posticipazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.
5. Le agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché le esenzioni di cui agli articoli 8 e 9, si applicano altresì ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo

diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo10, comma 6, del codice della strada.

6. Il calendario dei divieti di cui all'articolo 2 non si applica ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio o nei casi previsti dall'art 7 comma 5.
7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 13, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia delle 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2

(Calendario dei divieti)

1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all'articolo 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2026 di seguito elencati:

MESE	GIORNO		INIZIO DIVIETO	FINE DIVIETO
GENNAIO	1	giovedì	09:00	22:00
	4	domenica	09:00	22:00
	5	lunedì	16:00	22:00
	6	martedì	09:00	22:00
	11	domenica	09:00	22:00
	18	domenica	09:00	22:00
	25	domenica	09:00	22:00
FEBBRAIO	1	domenica	09:00	22:00
	8	domenica	09:00	22:00
	15	domenica	09:00	22:00
	22	domenica	09:00	22:00
MARZO	1	domenica	09:00	22:00
	8	domenica	09:00	22:00
	15	domenica	09:00	22:00
	22	domenica	09:00	22:00
	29	domenica	09:00	22:00
APRILE	3	venerdì	14:00	22:00
	4	sabato	09:00	16:00
	5	domenica	09:00	22:00
	6	lunedì	09:00	22:00
	7	martedì	09:00	14:00
	12	domenica	09:00	22:00
	19	domenica	09:00	22:00
	25	sabato	09:00	22:00
	26	domenica	09:00	22:00
MAGGIO	1	venerdì	09:00	22:00
	3	domenica	09:00	22:00
	10	domenica	09:00	22:00
	17	domenica	09:00	22:00
	24	domenica	09:00	22:00
	30	sabato	09:00	14:00
	31	domenica	09:00	22:00
GIUGNO	2	martedì	07:00	22:00
	7	domenica	07:00	22:00

	14	domenica	07:00	22:00
	21	domenica	07:00	22:00
	28	domenica	07:00	22:00

LUGLIO	4	sabato	08:00	16:00
	5	domenica	07:00	22:00
	11	sabato	08.00	16.00
	12	domenica	07:00	22:00
	18	sabato	08:00	16:00
	19	domenica	07:00	22:00
	24	venerdì	16:00	22:00
	25	sabato	08:00	16:00
	26	domenica	07:00	22:00
	31	venerdì	16:00	22:00

AGOSTO	1	sabato	08:00	22:00
	2	domenica	07:00	22:00
	7	venerdì	16:00	22:00
	8	sabato	08:00	22:00
	9	domenica	07:00	22:00
	14	venerdì	16:00	22:00
	15	sabato	07:00	22:00
	16	domenica	07:00	22:00
	22	sabato	08:00	16:00
	23	domenica	07:00	22:00
	29	sabato	08:00	16:00
	30	domenica	07:00	22:00

SETTEMBRE	6	domenica	07:00	22:00
	13	domenica	07:00	22:00
	20	domenica	07:00	22:00
	27	domenica	07:00	22:00

OTTOBRE	4	domenica	09:00	22:00
	11	domenica	09:00	22:00
	18	domenica	09:00	22:00
	25	domenica	09:00	22:00

NOVEMBRE	1	domenica	09:00	22:00
	8	domenica	09:00	22:00
	15	domenica	09:00	22:00
	22	domenica	09:00	22:00
	29	domenica	09:00	22:00

DICEMBRE	6	domenica	09:00	22:00
	8	martedì	09:00	22:00
	13	domenica	09:00	22:00
	20	domenica	09:00	22:00
	25	venerdì	09:00	22:00
	26	sabato	09:00	22:00
	27	domenica	09:00	22:00

Art. 3

(Disposizioni per i veicoli da e verso i Trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo)

1. Ogni qualvolta vi sia un divieto di circolazione vigente in territorio francese per i veicoli di cui al comma 1 dell'art. 1, anche limitatamente al Dipartimento dell'Alta Savoia e non contemporaneamente in Italia, è automaticamente vietata la circolazione sull'asse autostradale A5 (area tecnica di regolazione per il Traforo del Monte Bianco – Courmayeur), sulla strada statale 26 (dall'innesto uscita autostradale Aosta Est, direzione Courmayeur) e strada statale 26 dir, per quegli stessi veicoli diretti all'estero, via Traforo del Monte Bianco, non autorizzati ad entrare e circolare in Francia.
2. Qualora in vigenza di un divieto di circolazione di cui all'art. 1 non corrisponda analogo divieto in territorio francese, la Protezione civile può disporre, sentita la Polizia stradale e l'Ente proprietario e/o concessionario della strada, il deflusso dei mezzi pesanti dall'area tecnica di regolazione per il Traforo del Monte Bianco, sull'asse autostradale A5 fino al traforo stesso, per prevenire o fronteggiare situazioni di emergenza.
3. Qualora si verifichino situazioni di emergenza o in caso di congestione del traffico al Traforo del Monte Bianco, la Protezione Civile può disporre, sentita la Polizia Stradale e l'Ente proprietario e/o concessionario della strada, il blocco e il successivo rilascio dei mezzi pesanti dall'area tecnica di regolazione di Pollein (AO) verso il Traforo del Monte Bianco, sull'asse autostradale A5 fino al Traforo stesso.
4. Qualora si verifichino situazioni di emergenza lungo l'asse autostradale A5 (compresa l'attivazione della Fase Operativa di Allarme 3B del "Piano speditivo di emergenza per il movimento franoso a monte della località Chiappetti nel Comune di Quincinetto"), che determinino un blocco totale della circolazione dei mezzi pesanti, la Protezione Civile può disporre, sentita la Polizia Stradale, il divieto di transito in Valle d'Aosta per i mezzi con massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate provenienti dalla Francia e dalla Svizzera attraverso il Traforo del Monte Bianco, il Traforo del Gran San Bernardo, le SS 26 e 27 e diretti al di fuori della Regione in direzione del Piemonte.

   Il divieto non si applica ai mezzi con destinazione finale in Valle d'Aosta e, in senso opposto, per i mezzi in partenza dalla Valle d'Aosta in uscita verso il Piemonte, la Francia e la Svizzera. La Protezione civile può disporre, sentita la Polizia stradale e l'Ente proprietario e/o concessionario della strada, opportune misure per lo stazionamento e il deflusso in sicurezza dei mezzi di cui si tratta e presenti in Valle d'Aosta.

Art.4

(Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero)

1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'articolo 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.

3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore due.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 5
(Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna)

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'articolo 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.

Art. 6
(Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia)

1. Per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Art. 7
(Agevolazioni per il trasporto intermodale)

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA), Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) – Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) – Pordenone - Portogruaro (VE) - Rovigo – Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'articolo 2 è anticipato di ore quattro.

2. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, e per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-rotaia aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per la nave o il treno.

3. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.

5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, possono circolare nei giorni di divieto anche nel caso in cui siano utilizzati per operazioni di trasporto intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

6. Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Art. 8
(Categorie dei veicoli esentati dal divieto)

1. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

   a) Forze di Polizia;
   b) Forze Armate e Corpo delle Capitanerie di Porto;
   c) Vigili del Fuoco;
   d) Protezione Civile;
   e) Croce Rossa Italiana;
   f) Regioni e altri Enti territoriali anche in forma associata.

2. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

   a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica;
   b) nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico;
   c) trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
   d) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
   e) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.A., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
   f) servizi radiotelevisivi;
   g) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
   h) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

3. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:

   a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
   b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
   c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
   d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime utilizzate esclusivamente per la loro produzione;
   e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato;
   f) macchine agricole ai sensi dell'articolo 57 del codice della strada, e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'articolo 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato articolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'articolo 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice.

4. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:

   a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali, incluso il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
   b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;
   c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 9

(Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto)

1. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:

a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;
c) giornali, quotidiani e periodici;
d) prodotti per uso medico;
e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;

f) prodotti agricoli che, pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:
   1) frutta fresca;
   2) ortaggi;
   3) fiori recisi;
   4) semi vitali non ancora germogliati;
   5) uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto;
   6) miele non invasettato;
g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;
h) prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e), strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 10% in massa del totale del carico;
i) altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera e), nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale.
j) biancheria, compresi prodotti chimici e detergenti, destinati o provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a strutture sanitarie o socioassistenziali (case di riposo).

2. Il divieto di cui all'articolo 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:
   a) pulcini destinati all'allevamento;
   b) animali vivi destinati alla macellazione;
   c) animali vivi provenienti dall'estero;
   d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, o a partecipare a manifestazioni di interesse regionale o interregionale, da effettuarsi o effettuate nelle quarantotto ore;
   e) api per nomadismo.

3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), nonché le merci di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 10
(Condizioni per la circolazione in deroga al divieto)

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, il Presidente della Regione, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 e in base alle procedure contenute nell'articolo 12, può autorizzare deroghe al divieto di cui all'articolo 2, esclusivamente nei seguenti casi:

   a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'articolo 9, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;
   b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), al fine di consentirne il continuo

approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;

e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;

i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 11
(Procedure per la richiesta di autorizzazioni in deroga)

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'articolo 2, al Presidente della Regione, indicando i seguenti elementi:

   a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:
      1) per i prodotti agricoli, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;
      2) per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), il periodo necessario a risolvere la criticità dell'approvvigionamento;
      3) per i cantieri edili, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), le date di inizio e fine previste per il cantiere;
      4) per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;
      5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), il programma degli eventi cui si intende partecipare;
7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;
8) per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;
9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;
c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;
d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'articolo 10, comma 1, lettere da a) a i), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.

3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni la Prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Art. 12
(Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia)

1. Il Presidente della Regione, a seguito della richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'articolo 2, sentite, ove necessario, le altre Prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'articolo 10, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;
b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;
c) verifica dell'indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;
d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;
e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.

3. Il Presidente della Regione, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato:

   a) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
   b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;
   c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;
   d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;
   e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;
   f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

4. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nel caso in cui siano comprovate la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte Presidente della Regione, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

5. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

Art. 13

(Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto)

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati all'articolo 2, anche dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2026.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:

   a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
      1) militari e delle Forze di Polizia;

2) militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;
3) civili, commissionati dalle Forze Armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;

b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 11 e 12, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'Allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 11 e 12, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 11 e 12, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t, è consentito limitatamente ai seguenti casi:

a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'Allegato A dell'accordo ADR:
1) 1.1.3.1
2) 1.1.3.2
3) 1.1.3.3
4) 1.1.3.6
5) 1.7.1.4

b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'Allegato A dell'accordo ADR;

c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'Allegato A dell'accordo ADR;

d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'Allegato A dell'accordo ADR.

4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'articolo 2.

5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall'articolo 8, comma 3, lettera e).

Art. 14

(Circolazione in deroga al divieto dei veicoli utilizzati nell'ambito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano – Cortina 2026)

1. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 è consentita la circolazione in deroga dei veicoli che trasportano cose per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano – Cortina 2026, a condizione che siano muniti del contrassegno, recante un numero identificativo univoco progressivo, rilasciato dal Comitato Organizzatore "Fondazione Milano Cortina 2026", secondo il modello di cui alla figura 1 dell'allegato B al DM. Al contrassegno, che deve essere esposto sul parabrezza di ogni veicolo che fruisce della deroga, è abbinato un documento di conferma della prenotazione, rilasciato dal medesimo Comitato secondo il modello di cui alle figure 2 e 3 dell'allegato B al DM, sul quale sono indicati il vettore, il luogo di partenza e quello di destinazione nonché il giorno e l'ora previsti per la consegna. Il documento di conferma della prenotazione, che deve essere esibito su richiesta degli organi di controllo, consente la circolazione nel corso del giorno di divieto utile per il raggiungimento della destinazione indicata e per l'eventuale viaggio di ritorno.

2. Il Comitato Organizzatore comunica al Ministero dell'interno e alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle province interessate dal transito l'elenco delle conferme di prenotazione rilasciate ai veicoli che fruiscono della deroga di cui al presente articolo, almeno quarantotto ore prima della data del trasporto.

Art. 15

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

2. Copia del presente decreto dovrà essere portato a conoscenza dei Comuni della Valle d'Aosta, della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera, delle Circoscrizioni Doganali, dei Vigili Urbani e degli Enti ed Associazioni di categoria interessate presenti nella Regione e maggiormente rappresentativi a livello nazionale e delle Prefetture di confine.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. I funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali spetta, ai sensi di legge, l'espletamento di servizi di polizia stradale, sono incaricati di disporre le misure precauzionali e la necessaria vigilanza per la salvaguardia della sicurezza della circolazione.

Pollein, li 30 dicembre 2025

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE*
- Renzo TESTOLIN -
(documento firmato digitalmente)

*nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.

Questo Decreto costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e disponibile presso questa amministrazione ai sensi del comma 4 bis dell'art. 3 bis d.lgs. 82/2005. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d. lgs. 39/1993)"